

	REGIONE TOSCANA Giunta Regionale	Direzione Generale
		Governo del Territorio
		<i>Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio</i>

Integrazione del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 1/2005, accompagna gli atti di formazione dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico e ha per oggetto gli aspetti procedurali riguardanti l'iter di approvazione dell'integrazione stessa.

Con tale relazione, in particolare, si accerta e certifica che il procedimento di formazione dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico, avviato con Deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 27 giugno 2011, si è svolto nel rispetto di quanto specificatamente previsto dall'art. 143 del D. lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi Codice) e dalla Legge regionale 1/2005 (Norme per il governo del territorio) quali norme legislative e regolamentari di riferimento.

Premessa

La Convenzione Europea del Paesaggio, diventata legge dello Stato a seguito della sua ratifica nel 2006, rappresenta il principale atto comunitario che orienta le politiche nazionali e regionali in materia di tutela valorizzazione e gestione del paesaggio in quanto afferma alcuni principi fondamentali cui devono necessariamente ispirarsi gli stati nella definizione dei propri atti e programmi.

La Convenzione, in particolare, individua i seguenti indirizzi a cui gli Stati devono dare attuazione:

- “riconoscere giuridicamente il paesaggio” e dunque predisporre poteri, atti e procedure appositamente finalizzati alla qualificazione del territorio sotto il profilo paesaggistico ;
- attivare politiche di protezione del paesaggio e di ulteriore promozione del valore paesaggistico del territorio, attraverso una “pianificazione dei paesaggi” da intendere come insieme di “azioni fortemente lungimiranti volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione dei paesaggi” e attraverso l'integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche;

- assicurare la più ampia partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti interessati alla definizione ed alla realizzazione delle politiche del paesaggio, in conseguenza della connotazione fortemente sociale della nozione giuridica di paesaggio adottata dalla Convenzione.

La Convenzione prescrive inoltre alcune misure specifiche riguardanti le attività da esercitare: una prima misura impone di analizzare le caratteristiche dei paesaggi, le dinamiche e le pressioni che li modificano e di seguirne le trasformazioni, il che implica la predisposizione di discipline, di criteri e di mezzi in grado di soddisfare un'essenziale esigenza di tipo cognitivo e valutativo che accompagna non solo la formazione dei piani e delle altre misure ma anche la loro effettiva attuazione; una seconda impone di definire gli obiettivi di qualità paesaggistica.

A livello Nazionale il testo normativo di riferimento in materia è il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004, d'ora in poi Codice) che, con le sue molteplici revisioni, è giunto a definitiva stesura nel 2008.

Tale testo rappresenta il riferimento normativo sia sotto il profilo dell'articolazione delle competenze tra Regioni e Ministero in materia di pianificazione paesaggistica e gestione della tutela, sia in merito ai contenuti e alle procedure per l'elaborazione del Piano Paesaggistico ovvero del Piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

In riferimento alle relazioni tra Piano paesaggistico e altri piani e programmi nazionali e regionali, il Codice all'art. 145 stabilisce che *“le previsioni del piano il Piano Paesaggistico non sono derogabili dai piani, programmi e progetti nazionali e regionali”* e che le disposizioni di tutela del paesaggio contenute nel Piano sono prevalenti rispetto a quelle definite dagli *“strumenti di pianificazione, ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”*.

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dedica un capitolo al rapporto tra programmazione e pianificazione territoriale promuovendo il potenziamento dei livelli di integrazione tra i due strumenti PRS e PIT (di cui la disciplina paesaggistica è parte costitutiva). Il PRS afferma l'esigenza di *“attivare un percorso di revisione e completamento del piano paesaggistico regionale [...] che conduca ad uno strumento adeguato per la valorizzazione del paesaggio anche attraverso l'attivazione di politiche integrate”*

Iter di formazione dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico

Con la Delibera n. 72 del 14 luglio 2007 il consiglio regionale ha proceduto all'approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) in cui la disciplina paesaggistica veniva collocata all'interno della parte statutaria del Piano;

Per dare attuazione al Codice la Regione Toscana ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in poi MiBAC) hanno sottoscritto, in data 23 gennaio 2007, un protocollo di intesa e relativo disciplinare di attuazione, quest'ultimo integrato e modificato in data 24 luglio 2007.

Ritenendo che l'efficacia operativa del Piano paesaggistico si potesse realizzare solo attraverso il contributo cooperativo di tutti i livelli istituzionali, in data 18 novembre 2008, il MiBAC (Direzione generale, Direzione regionale e Soprintendenze territoriali), la Regione Toscana e gli Enti territoriali

regionali hanno stipulato un Protocollo di Intesa avente ad oggetto “Adempimenti per l’attuazione del Codice. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione”.

La necessità di dare piena attuazione al protocollo di cui sopra e le carenze riscontrate nei contenuti paesaggistici del Piano approvato nel 2007 hanno indotto la Regione a procedere all’integrazione del PIT per la parte relativa al Piano paesaggistico.

Con la Deliberazione n. 32 del 16 giugno 2009, il Consiglio regionale ha adottato l’Integrazione paesaggistica del PIT consistente in una sostanziale revisione ed organizzazione dei contenuti delle schede dei paesaggi, una verifica dei perimetri degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico con una prima formulazione della disciplina d’uso, l’integrazione della Disciplina generale del Piano con le disposizioni riguardanti i beni paesaggistici.

Successivamente all’adozione, nell’ambito delle attività di collaborazione con il MiBAC, è stato definito un programma di lavoro per la revisione ed il completamento dell’integrazione paesaggistica del PIT al fine di rendere il Piano stesso pienamente coerente rispetto a quanto stabilito dall’art. 143 del Codice, tenuto altresì conto di quanto osservato dalla Direzione regionale del MiBAC con la nota del 15 dicembre 2010 sopra citata. Il richiamato programma di lavoro è stato comunicato alla Giunta in data 17 gennaio 2011.

Sulla base di tale documento si è provveduto ad integrare e modificare il disciplinare tecnico inerente l’attuazione del protocollo di Intesa tra il MiBAC e la Regione Toscana. La Giunta regionale, con deliberazione n. 255 del 11 aprile 2011, ha approvato la modifica del disciplinare di cui sopra ribadendo la necessità di procedere alla revisione ed integrazione dei contenuti paesaggistici del PIT, disciplinare che è stato successivamente sottoscritto in data 15 aprile 2011.

Con la deliberazione di G.R. n. 538 del 27 giugno 2011, la Regione ha avviato, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005, il procedimento per l’integrazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale, secondo gli obiettivi ed il quadro conoscitivo di riferimento indicato nel Documento di Avvio approvato con la medesima deliberazione.

Con riferimento alle procedure di elaborazione ed approvazione dell’Integrazione paesaggistica del PIT, in data 22 ottobre 2012 è stata sottoscritta tra il MiBAC e la Regione Toscana la prima Intesa attuativa riferita all’ *Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 24 luglio 2007 inerente l’attuazione del protocollo d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana*, Intesa che ha riguardato l’istruttoria congiunta inerente la cosiddetta “vestizione dei vincoli” per decreto relativa ai 365 immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del Codice.

Sempre con riferimento all’Atto di cui sopra è stata sottoscritta tra gli stessi soggetti, in data 13 dicembre 2013, una seconda Intesa avente ad oggetto il lavoro congiunto sulle aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice e il perfezionamento dell’Intesa del 22 ottobre 2012 sopra richiamata.

Infine, in data 24 dicembre 2013 è stata sottoscritta l’ “Attestazione in merito alla conformità del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico ai disciplinari attuativi dell’Intesa tra il Ministero e la Regione Toscana”. In tale Attestazione le parti sottoscrittrici prendono atto che gli elaborati dell’integrazione paesaggistica del PIT, tra cui la disciplina generale di Piano per la parte attinente la tutela del paesaggio, sono stati redatti secondo quanto previsto dai disciplinari di attuazione del Protocollo di Intesa tra Ministero e Regione Toscana, fermi restando i perfezionamenti e gli approfondimenti che potranno essere effettuati nell’ambito delle successive

fasi procedurali, e condividono inoltre gli elaborati che costituiscono l'integrazione paesaggistica del PIT di cui all'art.4 della disciplina generale del Piano.

Contenuti dell'avvio del procedimento

Ai sensi dell'art. 15 della l.r.1/2005 gli elementi che costituiscono il documento di avvio del procedimento sono i seguenti:

a) la definizione degli obiettivi del Piano e le azioni conseguenti riconducibili a:

- la tutela dei paesaggi regionali
- la valorizzazione dei paesaggi regionali
- la riqualificazione di situazioni di degrado e contenimento dei fenomeni di criticità territoriali e ambientali
- l'integrazione ed il coordinamento tra politiche settoriali incidenti sul paesaggio e pianificazione paesaggistica
- la partecipazione e concertazione istituzionale

b) il quadro conoscitivo di riferimento composto da:

- il quadro conoscitivo disponibile e le elaborazioni in fase di definizione
- l'aggiornamento e l'integrazione del quadro conoscitivo/interpretativo
- l'accertamento dello stato delle risorse interessate

c) il contenuto valutativo nella fase di avvio del procedimento

d) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici cui si chiede di fornire apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata

e) gli enti e gli organismi competenti nell'emanazione di pareri, nulla osta o assensi

f) i termini entro i quali devono pervenire gli apporti conoscitivi e gli atti di cui alle lettere c) e d) dell'art.15 della l.r.1/2005

In sintesi quindi, con l'avvio del procedimento di revisione e completamento dell'integrazione paesaggistica del PIT, la Regione riconoscendo il paesaggio toscano quale risorsa costituente il patrimonio collettivo di rilevanza universale, luogo di vita delle popolazioni ed elemento essenziale per la qualità della vita stessa, fattore di crescita civile, culturale ed economica e volendo tracciare le linee di una nuova politica volta innanzitutto al miglioramento della conoscenza del patrimonio territoriale, all'integrazione ed al coordinamento delle politiche settoriali pone le condizioni per:

- rendere il Piano coerente rispetto alle strategie del governo del territorio
- completare il percorso istituzionale intrapreso con il MiBAC

- affermare la dimensione territoriale regionale del Piano paesaggistico
- tutelare e valorizzare i paesaggi regionali e sviluppare progetti di riqualificazione delle situazioni di degrado
- assicurare il più ampio livello di partecipazione pubblica e la concertazione con i soggetti istituzionali

Contributi

Con riferimento agli apporti tecnico-conoscitivi, come sinteticamente delineato nel precedente capitolo riguardante *l'Iter di formazione dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico*, fin dalle prime fasi di definizione della disciplina paesaggistica del PIT la Regione ha optato per l'elaborazione congiunta con il MiBAC dell'intero Piano, attuando quanto disposto dall'art.135 del Codice e promuovendo tavoli tecnici di lavoro congiunti Regione-Ministero, quali esito dei Protocolli di Intesa e relativi Disciplinari tecnici sottoscritti tra gli stessi soggetti.

Il processo di co-pianificazione si è sostanziato attraverso la condivisione delle elaborazioni inerenti la cosiddetta “vestizione dei vincoli” per decreto consistente nella redazione per ciascun vincolo di una scheda comprendente:

Sezione 1 - Identificazione del vincolo

Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo

Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000

Sezione 4 - Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso

attività che è stata oggetto di istruttoria congiunta presso gli appositi Tavoli tecnici coordinati dalla Direzione regionale del MiBAC. Tale attività, svoltasi tra il 6 giugno e il 25 settembre 2012, si è conclusa con la definizione di un documento di carattere istruttorio frutto del lavoro di condivisione tra gli uffici regionali e il coordinamento delle Soprintendenze, oggetto di successivo approfondimento delle Soprintendenze stesse, che hanno poi completato la trasmissione delle loro integrazioni conclusive con l'ultimo invio di documentazione del 17 Ottobre u.s.

Al termine di questo percorso di co-pianificazione, il 22 Ottobre 2012 è stata sottoscritta l'Intesa attuativa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana in merito al lavoro congiunto sulle schede relative agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico *ex art. 136 del Codice* ai fini dell' integrazione paesaggistica del PIT.

L'ulteriore passaggio del complesso ed articolato percorso di condivisione del lavoro di co-pianificazione con il MiBAC è costituito dalla sottoscrizione il 13 dicembre p.v. di una ulteriore Intesa, relativa al complesso dei beni di cui all'art.134 del Codice e contenente:

- il perfezionamento della precedente Intesa del 22 ottobre 2012 relativamente agli immobili ed alle aree di notevole interesse pubblico *ex artt. 136 e 157 del Codice*

- la ricognizione, delimitazione, rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice e relativa disciplina d'uso.

Tale Intesa risulta fondamentale per l'approvazione del Piano da parte del Ministero, che consentirà di dare efficacia alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi secondo quanto disposto dall'art.146 del Codice.

Il percorso istituzionale intrapreso con il Ministero ha visto in data 24 dicembre 2013 la sottoscrizione di una Attestazione finalizzata a dare atto che il Piano è stato redatto secondo quanto previsto dal disciplinare d'Intesa tra il MiBAC e la Regione.

Rapporto del Garante della comunicazione

Il garante della comunicazione di cui all'art. 29 della l.r.1/2005 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 31/R/2006, nominato con DPGR n. 108/2007, ai sensi dell'art. 20 della suddetta legge regionale e dell'art. 6 del citato Regolamento ha proceduto ad assicurare l'informazione ai cittadini secondo le modalità previste dalle suddette normative.

Elaborati del Piano paesaggistico

L'integrazione paesaggistica del PIT è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale del Piano paesaggistico
- Documento di Piano di cui alla DCR n. 72 del 24 luglio 2007 modificato con l'integrazione paesaggistica di cui alla DCR n..... del.....
- Disciplina del Piano che modifica, per effetto dell'integrazione paesaggistica, la Disciplina del PIT vigente
- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica
- Rapporto del Garante della Comunicazione

Elaborati di livello regionale:

- Abachi delle invarianti
 - Invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
 - Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi
 - Invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

- Invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali
- I paesaggi rurali storici della Toscana
- Iconografia della Toscana: viaggio per immagini
- Visibilità e caratteri percettivi

Elaborati di livello d'ambito:

- Cartografia identificativa degli Ambiti di paesaggio
- Schede riferite a ciascun Ambito di paesaggio:
 - Ambito 1. Lunigiana
 - Ambito 2. Versilia e costa apuana
 - Ambito 3. Garfagnana e Val di Lima
 - Ambito 4. Lucchesia
 - Ambito 5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore
 - Ambito 6. Firenze-Prato-Pistoia
 - Ambito 7. Mugello
 - Ambito 8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera
 - Ambito 9. Val d'Elsa
 - Ambito 10. Chianti
 - Ambito 11. Val d'Arno superiore
 - Ambito 12. Casentino e Val Tiberina
 - Ambito 13. Val di Cecina
 - Ambito 14. Colline di Siena
 - Ambito 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana
 - Ambito 16. Colline Metallifere
 - Ambito 17. Val d'Orcia e Val d'Asso
 - Ambito 18. Maremma grossetana
 - Ambito 19. Amiata
 - Ambito 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei

Elaborati cartografici:

- Carta topografica 1:50.000 (71 tavolette)

- Carta dei caratteri del paesaggio 1:50.000 (24 tavolette)
- Carta dei SISTEMI MORFOGENETICI 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante I
- Carta dei SISTEMI MORFOGENETICI 1:50.000 (71 tavolette) di cui alla Invariante I
- Carta della RETE ECOLOGICA 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante II
- Carta della RETE ECOLOGICA 1:50.000 (71 tavolette) di cui alla Invariante II
- Carta del SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E CONTEMPORANEO 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante III
- Carta dei MORFOTIPI INSEDIATIVI 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante III
- Carta delle FIGURE COMPONENTI I MORFOTIPI INSEDIATIVI 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante III
- Carta del TERRITORIO URBANIZZATO 1:50.000 (file unico) di cui alla Invariante III
- Carta dei MORFOTIPI RURALI 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante IV
- Carta della intervisibilità teorica assoluta 1:250.000 (file unico)
- Carta della intervisibilità ponderata delle reti della fruizione paesaggistica 1:250.000 (file unico)

Beni paesaggistici:

- 1B - Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice (di cui all'allegato 1 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
- 2B - Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice risulta avviato, ma non concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (di cui all'allegato 2 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
- 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT (di cui all'allegato 3 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
 - Sezione 1 – Identificazione del vincolo
 - Sezione 2 – Analitico descrittiva del provvedimento di vincolo
 - Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
 - Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso
- 4B - Elenco dei vincoli da sottoporre all'esame della Commissione regionale di cui all'art.137 del Codice e della LR 26/2012 per definirne la corretta delimitazione e rappresentazione cartografica e risolvere incertezze derivanti da formulazioni non univocamente interpretabili contenute nel decreto istitutivo (di cui all'allegato 5 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)

- 5B - Elenco dei vincoli paesaggistici ai sensi della L 778/1922 e relative Schede Identificative (di cui all'allegato A7 dell'Intesa sottoscritta il 22.10.2012)
- 6B - Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui alla lettera b), dell'art.143, c. 4 del Codice (di cui all'allegato 16 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
- 7B - Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice (di cui all'allegato 13 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
- 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice (di cui all'allegato 14 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)

Allegati all'Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice:

- Allegato A - Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice:
 - Elaborato A1 > shapefile 1:10.000 dei Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice)
 - Elaborato A2 > shapefile 1:10.000 dei Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice)
 - Elaborato A3 > shapefile 1:10.000 dei I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
 - Elaborato A4 > shapefile 1:10.000 delle montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. c.1, lett. d, Codice)
 - Elaborato A5 > shapefile 1:10.000 dei circhi glaciali (art.142. c.1, lett. e, Codice)
 - Elaborato A6 > shapefile 1:10.000 dei parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)
 - Elaborato A7 > shapefile 1:10.000 dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)
 - Elaborato A8 > shapefile 1:10.000 delle zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (art.142. c.1, lett. i, Codice)
 - Elaborato A9 > shapefile 1:10.000 delle zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)
- Allegato B - Abaco esemplificativo per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri

- Allegato C - N. 11 Schede dei sistemi costieri e cartografie in scala 1:50.000 relative al “Sistema costiero e aree protette” e al “Sistema costiero e vincoli di cui all’art. 136 del Codice”
- Allegato D - Abaco grafico-tipologico per l’individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici
- Allegato E - Elenco dei corsi d’acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali
- Allegato F - Elenco dei Parchi e Riserve risultato dal VI aggiornamento ufficiale nazionale e dal XII aggiornamento regionale delle Aree Naturali Protette
- Allegato G - Elenco certificato dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici con l’indicazione dei soggetti gestori
- Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice
- Allegato I - Elenco dei N. 168 beni archeologici vincolati ai sensi della Parte seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. m) del Codice
- Allegato L - Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR

Ulteriori allegati:

- Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
- Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
- Allegato 2 – Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea
- Allegato 3 - Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale:
 - Tav. 1 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: schema strategico
 - Tav. 2 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: progetto pilota
 - Tav. 3 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: i progetti pilota
 - Tav. 4 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: in viaggio lungo la ferrovia
 - Tav. 5 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: schema strategico
 - Tav. 6 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: gli itinerari

Nota a margine sulle Norme comuni per l’inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Con riferimento agli Allegati 1a “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione elettrica da biomasse” e 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici”, risulta opportuno evidenziare le relazioni e le specificità delle disposizioni del PIT con valenza di Piano paesaggistico sia rispetto ai corrispondenti Documenti sottoscritti nell’Intesa tra Regione Toscana e MiBACT il 13/12/2013 che rispetto ai Documenti A.3-Allegato 2 e A.3- Allegato1 del PAER di cui alla proposta di deliberazione al C.R. n. 27 del 23/12/2013.

Si riporta di seguito la tabella di confronto tra i diversi documenti:

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE

Impianti operanti in assetto cogenerativo - Aree non idonee

Categoria di area	Documento di cui all'Intesa sottoscritta tra RT e MiBACT il 13/12/2013	Allegato 1a del PIT con valenza di Piano Paesaggistico	A.3 allegato 2 del PAER di cui alla e.L.G.R del 23/12/2013
<p>Aree di cui all'art. 142 comma 1 del Codice lett. b) "i territori conterrmini ai laghi ..."; lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ..."</p>	<p>Pe>1MW: NON IDONEE</p> <p>Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 1 MW, senza alcuna eccezione.</p>	<p>Pe>1MW: NON IDONEE (C)</p> <p>Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 1 MW ad eccezione di impianti dotati di appositi filtri di abbattimento del particolato/emissioni inquinanti aventi adeguato rendimento, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva vigente [...]</p> <p><i>L'eccezione (C) consente di realizzare impianti in aree a destinazione produttiva limitandola a presioni vigenti in coerenza con la disciplina dei beni paesaggisti</i></p>	<p>Pe>1MW: NON IDONEE (C)</p> <p>Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 1 MW ad eccezione di impianti dotati di appositi filtri di abbattimento del particolato/emissioni inquinanti aventi adeguato rendimento, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva [...]</p>
<p>Aree di cui all'art. 142 comma 1 del Codice lett. m) "zone di interesse archeologico"</p>	<p>Pe≤200 kW: NON IDONEE (B) Pe≤500 kW: NON IDONEE (F)</p> <p>Non sono ammessi impianti ad eccezione di: - impianti con potenza elettrica installata inferiore a 200 kW interamente realizzati in edifici esistenti [...] - impianti con potenza elettrica installata inferiore a 500 kW laddove ... venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico [...]</p>	<p>Pe≤1MW: NON IDONEE (B) Pe≤500 kW: NON IDONEE (F)</p> <p>Non sono ammessi impianti ad eccezione di: - impianti con potenza elettrica installata inferiore a 1 MW interamente realizzati in edifici esistenti [...] - impianti con potenza elettrica installata inferiore a 500 kW laddove [...] venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico [...]</p> <p><i>L'eccezione consente di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW entro edifici esistenti senza che ne venga modificata la struttura.</i></p>	<p>Pe≤1MW: NON IDONEE (B) Pe≤500 kW: NON IDONEE (F)</p> <p>Non sono ammessi impianti ad eccezione di: - impianti con potenza elettrica installata inferiore a 1 MW interamente realizzati in edifici esistenti [...] - impianti con potenza elettrica installata inferiore a 500 kW laddove [...] venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico [...]</p>

Impianti non operanti in assetto cogenerativo - Aree non idonee

Categoria di area	Documento di cui all'Intesa sottoscritta tra RT e MiBACT il 13/12/2013	Allegato 1a del PIT con valenza di Piano Paesaggistico	A.3 allegato 2 del PAER di cui alla del. GR del 23/12/2013
<p>Aree di cui all'art. 142 comma 1 del Codice lett. b) "i territori conterrmini ai laghi ..."; lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ..."</p>	<p>50 kW ≤ Pe ≤ 200 kW (A) (B) (C) Pe>200 kW: NON IDONEE</p> <p>Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 200 kW, senza alcuna eccezione.</p>	<p>Pe≤200 kW (A) (B) (C) Pe>200 kW: NON IDONEE (C)</p> <p>Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 200 kW ad eccezione di impianti dotati di appositi filtri di abbattimento del particolato/emissioni inquinanti aventi adeguato rendimento, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva vigente [...]</p> <p><i>L'eccezione (C) consente di realizzare impianti in aree a destinazione produttiva limitandola a presioni vigenti in coerenza con la disciplina dei beni paesaggisti</i></p>	<p>Pe≤200 kW (A) (B) (C) Pe>200 kW: NON IDONEE (C)</p> <p>Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 200 kW ad eccezione di impianti dotati di appositi filtri di abbattimento del particolato/emissioni inquinanti aventi adeguato rendimento, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva [...]</p>
<p>Aree residenziali così come definite dagli strumenti urbanistici comunali (esclusi i centri storici)</p>	<p>NON IDONEE</p>	<p>Pe≤50 kW: NON IDONEE (B)</p> <p>Non sono ammessi impianti ad eccezione di: - impianti con potenza elettrica installata inferiore a 50 kW interamente realizzati in edifici esistenti [...]</p> <p><i>L'eccezione consente di realizzare impianti con potenza fino a 50kW entro edifici esistenti senza che ne venga modificata la struttura, inoltre è coerente con quanto già ammesso nei centri storici.</i></p>	<p>Pe≤50 kW: NON IDONEE (B)</p> <p>Non sono ammessi impianti ad eccezione di: - impianti con potenza elettrica installata inferiore a 50 kW interamente realizzati in edifici esistenti [...]</p>

Eccezioni alle non idoneità biomasse

(A)	Impianti alimentati, per la durata della vita media utile dell'impianto, da biocombustibile (solido, liquido o gassoso) proveniente da filiera corta ai sensi dell'art 1 comma 382-septies della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. oppure ottenuto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102. La tracciabilità del biocombustibile e la filiera corta dovranno essere dimostrate secondo le modalità indicate nel Decreto Ministeriale 2 marzo 2010. Tale requisito andrà dimostrato al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione o della comunicazione previste all'art. 6 del D.Lgs 28/2011. Dovranno comunque essere rispettate tutte le seguenti ulteriori condizioni: 1. L'insieme di tutte le opere connesse all'impianto (compreso eventuali trincee, digestori, vasche e aree di stoccaggio, gasometri, ecc...) non può occupare una superficie complessivamente superiore a 2 Ha per gli impianti alimentati a biocombustibile gassoso o a 1 Ha per gli impianti alimentati a biomassa solida o liquida. 2. Devono essere rispettati i requisiti di cui al paragrafo 3 3. Deve essere rispettata la condizione di cui alla successiva lettera (E)
(B)	Impianti, interamente realizzati in edifici esistenti, senza alterazione volumi e superfici, cambi di destinazione d'uso, modifiche strutturali, aumento di numero unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici. Deve comunque essere rispettata la condizione di cui alla successiva lettera (E).
(C)	Impianti, dotati di appositi filtri di abbattimento del particolato/emissioni inquinanti aventi adeguato rendimento, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Il proponente deve garantire un'adeguata manutenzione dei suddetti filtri al fine di mantenerne la prestazioni. Con le stesse prescrizioni di tutela della qualità dell'aria gli impianti possono essere realizzati anche in aree a destinazione commerciale o a servizi, specificamente individuate dallo strumento urbanistico, laddove a servizio di grandi strutture commerciali o di grandi servizi. Nel caso l'impianto ricada all'interno di siti inseriti nella lista patrimonio UNESCO o relative buffer zone e di immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004, la potenza massima realizzabile ricavabile dalla tabella si intende dimezzata.
(D)	Impianti, alimentati a biocombustibile gassoso, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. In caso di impianti alimentati a biocombustibili gassosi diversi dal <u>biometano</u> devono essere presenti adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti. Con le stesse prescrizioni di tutela della qualità dell'aria gli impianti possono essere realizzati anche in aree a destinazione commerciale o a servizi, specificamente individuate dallo strumento urbanistico, laddove a servizio di grandi strutture commerciali o di grandi servizi
(E)	Impianti che, comunque, rispettano la seguente distanza minima dagli altri impianti di produzione elettrica da biomasse solide, liquide o gassose, aventi potenza superiore a 200 <u>kWe</u> o comunque 600 <u>kWt</u> , esistenti o dotati del relativo titolo abilitativo alla costruzione: 1. per gli impianti con potenza elettrica compresa tra 200 <u>kWe</u> e 500 <u>kWe</u> , 100 metri; 2. per gli impianti con potenza elettrica superiore a 500 <u>kWe</u> , 300 metri. Nel caso l'impianto ricada all'interno di Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 (SIC+ZPS+SIR), nei siti inseriti nella lista patrimonio UNESCO e negli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. le distanze minime di cui ai punti 1 e 2 sono da intendersi quadruplicate.

Prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e delle opere connesse allo stesso

Documento di cui all'Intesa sottoscritta tra RT e MIBACT il 13/12/2013	Allegato 1a del PIT con valenza di Piano Paesaggistico	A.3 allegato 2 del PAER di cui alla del. GR del 23/12/2013
"la localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista anche alla luce di ragionevoli alternative, all'interno, o in subordine in adiacenza, degli insediamenti rurali e centri aziendali esistenti ..."	"la localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista anche alla luce di ragionevoli alternative, all'interno, o in subordine in adiacenza, degli insediamenti rurali e centri aziendali esistenti ..."	"gli impianti nel territorio rurale, devono essere collocati preferibilmente , anche alla luce di ragionevoli alternative, all'interno, o in subordine in adiacenza, degli insediamenti rurali e centri aziendali esistenti [...]"
I limiti di altezza previsti nei "Criteri specifici degli impianti" si applicano a tutto il territorio	I limiti di altezza previsti nei "Criteri specifici degli impianti" si applicano alle aree rurali ; nelle altre zone devono essere <u>parametri</u> all'edificato esistente e al contesto. <i>L'altezza dei depositi, delle aree e delle trincee di stoccaggio ha un maggiore impatto paesaggistico in area rurale, mentre nel territorio urbanizzato l'altezza dovrà essere considerata non come riferimento assoluto ma in relazione all'edificato esistente e al contesto.</i>	I limiti di altezza previsti nei "Criteri specifici degli impianti" si applicano alle aree rurali
Gli ulteriori criteri specifici per impianti a biogas si applicano a tutto il territorio Il limite dimensionale per i digestori a biogas è pari a 3 metri di altezza fuori terra Il limite dimensionale per le trincee fuori terra è pari a 3 metri di altezza	Gli ulteriori criteri specifici per impianti a biogas si applicano a tutto il territorio Il limite dimensionale per i digestori a biogas e per le altre strutture di pretrattamento è pari a 3 metri di altezza fuori terra per i Beni paesaggistici, Siti UNESCO e DOP(D.O.C. e D.O.C.G.)-HGP ad esclusione delle aree a destinazione produttiva come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, mentre è pari a 7 metri di altezza fuori terra nelle restanti aree . Il limite dimensionale per le trincee fuori terra è pari a 3,5 metri di altezza <i>I limiti più restrittivi si applicano ai beni paesaggistici, ai Siti UNESCO e aree rurali di pregio in considerazione del loro riconosciuto valore.</i>	Gli ulteriori criteri specifici per impianti a biogas si applicano alle aree rurali Il limite dimensionale per i digestori a biogas e per le altre strutture di pretrattamento è pari a 7 metri di altezza fuori terra Il limite dimensionale per le trincee fuori terra è pari a 3,5 metri di altezza
La campagna di rilevamento delle emissioni odorigene è prevista per ogni tipo di impianto	La campagna di rilevamento delle emissioni odorigene è prevista solo per impianti alimentati da biogas da fermentazione <i>Prescazione opportuna, in quanto solo quelli a biogas da fermentazione producono emissioni odorigene</i>	La campagna di rilevamento delle emissioni odorigene è prevista solo per impianti alimentati da biogas da fermentazione

IMPIANTI EOLICI

Aree non idonee

Categoria di area	Documento di cui all'intesa sottoscritta tra RT e MiBACT il 13/12/2013	Allegato 2a del PIT con valenza di Piano Paesaggistico	A.3 allegato 1 del PAER di cui alla GR del 23/12/2013
Eccezione (D)	Impianti in cui l'aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima almeno pari all'altezza dell'aerogeneratore compresa la pala e comunque non inferiore ai 200 mt.	Impianti in cui l'aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima almeno pari all'altezza dell'aerogeneratore compresa la pala. <i>In considerazione della destinazione delle aree in cui si applica (industriale, portuale, intermodale, senza limiti di potenza; terziaria e commerciale con potenza inferiore ad 1 MW) del consumo di suolo e dell'ottimizzazione degli impianti l'ulteriore limite dei 200...metri non è da considerarsi significativo.</i>	Impianti in cui l'aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima almeno pari all'altezza dell'aerogeneratore compresa la pala
Aree di cui all'art. 142 comma 1 del Codice lett m) "zone di interesse archeologico"	<u>Pe</u> <60 kW : NON IDONEE (B) (C) <u>Pe</u> >60 kW : NON IDONEE Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 60 kW con le eccezioni: - (B) - (C) Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 60 kW, senza alcuna eccezione.	<u>Pe</u> <60 kW : NON IDONEE (B) (C) (F) <u>Pe</u> >60 kW : NON IDONEE Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 60 kW con le eccezioni: - (B) - (C) - (F): Impianti in cui venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 60 kW, senza alcuna eccezione. <i>In considerazione di quanto inserito nella lettera m) si ritiene opportuno ammettere l'eccezione (F) che prevede uno studio approfondito del rischio archeologico per impianti fino a 60kW</i>	<u>Pe</u> <60 kW : NON IDONEE (B) (C) (F) <u>Pe</u> >60 kW : NON IDONEE (F) Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 60 kW: - (B) - (C) - (F): Impianti in cui venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 60 kW ad eccezione di quelli in cui venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico (F)

Riserve naturali regionali (art. 142 comma 1 del Codice lett. f)	<u>Pe</u> <60 kW : NON IDONEE (A) (E) Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 60 kW con le eccezioni: - (A) - (E)	<u>Pe</u> <60 kW : NON IDONEE (A) (E) Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 60 kW con le eccezioni: - (A) - (E)	<u>Pe</u> <1 MW : NON IDONEE (A) (E) Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 1 MW con le eccezioni: - (A) - (E)
Aree a destinazione commerciale e/o terziaria	<u>Pe</u> <60 kW : NON IDONEE (D) <u>Pe</u> >60 kW : NON IDONEE (C) Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 60 kW con l'eccezione: - (D) Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 60 kW ad eccezione di singoli generatori con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri ..(C)	<u>Pe</u> <1 MW : NON IDONEE (C) (D) <u>Pe</u> >1 MW : NON IDONEE Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 1 MW con l'eccezione: - (C) - (D) Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 1 MW, senza alcuna eccezione. <i>Nel documento MiBACT l'eccezione (C) (singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5mt.) si applicava per impianti con potenza superiore 60kW, ma non a quelli con potenza inferiore, con una evidente contraddizione.</i>	<u>Pe</u> <1 MW : NON IDONEE (C) (D) <u>Pe</u> >1 MW : NON IDONEE Non sono ammessi impianti ad eccezione di quelli con potenza elettrica installata inferiore a 1 MW con l'eccezione: - (C) - (D) Non sono ammessi impianti con potenza elettrica installata superiore a 1 MW, senza alcuna eccezione.

Eccezioni alle non idoneità eolico

(A)	Singoli generatori, posti ad una distanza dall'impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell'aerogeneratore in progetto ed dell'aerogeneratore più vicino autorizzato.
(B)	Impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW,
(C)	Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, posti ad una distanza dall'impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell'aerogeneratore in progetto ed dell'aerogeneratore più vicino autorizzato.
(D)	Impianti in cui l'aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima almeno pari all'altezza dell'aerogeneratore compresa la pala
(E)	Impianti specificatamente previsti dal peculiare strumento di pianificazione dell'area protetta.
(F)	Nelle zone di interesse archeologico di cui alla lettera m) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 al fine di non compromettere l'integrità dei siti e della relazione che essi presentano con il contesto paesaggistico per impianti di potenza elettrica installata inferiore a 60 kW con le eccezioni: è necessario uno studio approfondito del rischio archeologico elaborato da archeologi in possesso di idonei requisiti da allegare al progetto, il quale potrà essere ulteriormente integrato, su indicazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, da saggi archeologici, carotaggi e/o indagini geofisiche preventive. Tali approfondimenti sono finalizzati ad acquisire elementi di giudizio al fine di valutare l'effettiva fattibilità dell'intervento proposto. La realizzazione dell'impianto non dovrà alterare le caratteristiche del contesto di giacenza né compromettere in alcun modo l'integrità dei resti archeologici

Prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere connesse allo stesso
Criteria di inserimento e misure di mitigazione

Documento di cui all'Intesa sottoscritta tra RT e MiBACT il 13/12/2013	Allegato 2a del PIT con valenza di Piano Paesaggistico	A.3 allegato 1 del PAER di cui alla del. GR del 23/12/2013
Nella localizzazione dell'impianto dovranno essere privilegiati: - [...] - soluzioni che limitino la visibilità delle torri eoliche inserendole in relazione all'andamento topografico dei luoghi, anche attraverso la presenza di vegetazione quale schermo naturale	Nella localizzazione dell'impianto dovranno essere privilegiati: - [...] - soluzioni che non interferiscano negativamente con le visuali occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio inserendo le torri eoliche in relazione all'andamento topografico dei luoghi, valutando la possibilità di limitarne la visibilità anche attraverso la presenza di vegetazione quale schermo naturale <i>La nuova formulazione chiarisce e perfeziona il contenuto della prescrizione.</i>	Nella localizzazione dell'impianto dovranno essere privilegiati: - [...] - soluzioni che tengano conto della visibilità delle torri eoliche inserendole in relazione all'andamento topografico dei luoghi, valutando la possibilità di limitarla anche attraverso la presenza di vegetazione quale schermo naturale
in ambito <u>agricolo-rurale</u> le infrastrutture accessorie andranno ridotte al minimo evitando le frammentazioni dei campi, le interruzioni di reti idriche e di strade	in ambito <u>agricolo-rurale</u> le infrastrutture accessorie andranno ridotte al minimo evitando le frammentazioni dei campi e limitando le interruzioni di reti idriche e di strade <i>La nuova formulazione tiene conto del contenuto della prescrizione del MiBACT e del PAER</i>	in ambito <u>agricolo-rurale</u> le infrastrutture accessorie andranno ridotte al minimo limitando per quanto tecnicamente possibile le frammentazioni dei campi, le interruzioni di reti idriche e di strade
in ambiti collinari e montuosi la disposizione degli aerogeneratori non dovrà pregiudicare lo skyline dei rilievi e ne dovrà essere limitata la visibilità dalle principali vie di comunicazione; sarà da evitare il posizionamento in punti di valore simbolico come gli apici e le vette	in ambiti collinari e montuosi la disposizione degli aerogeneratori dovrà salvaguardare la permanenza delle visuali di interesse panoramico, gli scenari, i coni, i bersagli visivi e le linee di crinale e ne dovrà essere limitata la visibilità dalle principali vie di comunicazione; sarà da evitare il posizionamento in punti di valore simbolico come le vette <i>La nuova formulazione chiarisce e perfeziona il contenuto della prescrizione del MiBACT in relazione a quanto previsto dal PAER</i>	in ambiti collinari e montuosi la disposizione degli aerogeneratori dovrà tener conto dello skyline dei rilievi e dovrà essere verificata rispetto alla visibilità dalle principali vie di comunicazione; sarà da valutare accuratamente il posizionamento sugli apici delle vette montane di valore simbolico
		Soluzioni che prendano in esame localizzazioni degli aerogeneratori in continuità con impianti già esistenti valutando anche il possibile instaurarsi di effetti barriera per la fauna.

Riguardo alle riscontrate differenze di cui sopra e ad eventuali modifiche da apportare agli elaborati del Piano paesaggistico a seguito delle consultazioni è opportuno segnalare che per l'approvazione definitiva dell'intero Piano, espletate le fasi procedurali di esame delle osservazioni e formulate le eventuali proposte di modifica del PIT integrato a seguito dell'accoglimento delle stesse, la Regione trasmetterà il Piano alle Direzioni Generale e Regionale del Ministero. La Direzione Generale acquisirà, per il tramite del Gabinetto del Ministro, il parere del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici. Successivamente, entro i termini stabiliti nell'Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 24 luglio 2007, il Ministero e la Regione sottoscriveranno l'Accordo a cui farà seguito la definitiva approvazione del PIT con valenza di piano paesaggistico da parte del Consiglio regionale.

Firenze, 13 gennaio 2014

Il Responsabile del procedimento

Arch. Fabio Zita